



Legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile²

Art 28b cpv. 3^{bis} e 4, secondo periodo

^{3bis} Il giudice comunica la sua decisione alle competenti autorità di protezione dei minori e degli adulti nonché al competente servizio cantonale di cui al capoverso 4 e ad altre autorità e terzi, per quanto ciò sia necessario all'adempimento dei loro compiti o alla protezione dell'attore o serva all'esecuzione.

⁴ ... Provvedono al perfezionamento professionale necessario delle persone che sono incaricate presso questo servizio o i tribunali della protezione dalle violenze, minacce o insidie.

Art. 28c

c. Sorveglianza
elettronica

¹ Su richiesta dell'attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell'esecuzione possono ordinare l'impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull'autore della lesione, che consente di localizzare e registrare il suo luogo di soggiorno ininterrottamente.

² La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per sei mesi al massimo.

¹ FF 2017 ...

² RS 210

³ I Cantoni designano un servizio competente per l'esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati delle persone coinvolte siano impiegati unicamente per l'attuazione del divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura.

⁴ All'attore non è addebitato alcun costo derivante dall'esecuzione della misura.

Titolo finale, art. 6d

IV. Protezione
della personalità
da violenze,
minacce e
insidie

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

2. Codice di procedura civile³

Art. 114 lett. f

Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:

- f. per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC⁴ o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC.

Art. 198 lett. a^{bis}

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- a^{bis}. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC⁵ o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;

Art. 243 cpv. 2 lett. b

² Senza riguardo al valore litigioso, la procedura semplificata si applica nelle controversie:

- b. per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC⁶ o riguardanti l'ordine di sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 28c CC;

Art. 343 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se la decisione prevede un divieto secondo la disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie dell'articolo 28b CC⁷, il giudice dell'esecuzione può,

³ RS 272

⁴ RS 210

⁵ RS 210

⁶ RS 210

⁷ RS 210

ad istanza dell'attore, ordinare una sorveglianza elettronica ai sensi dell'articolo 28c CC.

Titolo prima dell'art. 407d

Capitolo 4: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 407d

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono retti dal nuovo diritto.

3. Codice penale⁸

Titolo prima dell'art. 52

Sezione 4:

Impunità nonché sospensione e abbandono del procedimento

Art. 55a, titolo marginale, cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 2–5

3. Sospensione e abbandono del procedimento.
Coniuge, partner registrato o partner convivente

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b^{bis} e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero o il giudice può sospendere il procedimento, se:

- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e
- c. la sospensione appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

² Il pubblico ministero o il giudice può obbligare l'imputato a partecipare a un programma rieducativo antiviolenza durante la sospensione del procedimento. Il pubblico ministero o il giudice informa il servizio competente per i casi di violenza domestica conformemente al diritto cantonale sulle misure adottate.

³ La sospensione non è ammessa, se:

- a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;

- b. nei suoi confronti è stata pronunciata una pena o ordinata una misura; e
- c. il reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.

⁴ La sospensione ha una durata di sei mesi. Il pubblico ministero o il giudice riattiva il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o se emerge che la sospensione non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

⁵ Prima della fine del periodo di sospensione il pubblico ministero o il giudice procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono del procedimento.

4. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁹

Art. 46b cpv. 1 lett. b e c, 2, 3, 3^{bis}, 3^{ter} e 4, primo periodo

¹ In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento, se:

- b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede; e
- c. la sospensione provvisoria appare idonea a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima.

² L'uditore o il tribunale militare può obbligare l'imputato a partecipare a un programma rieducativo antiviolenza durante la sospensione provvisoria del procedimento. L'uditore o il tribunale militare informa il servizio competente per i casi di violenza domestica conformemente al diritto cantonale sulle misure adottate.

³ La sospensione provvisoria non è ammessa se:

- a. l'imputato è stato condannato per un crimine o un delitto contro la vita e l'integrità della persona, la libertà o l'integrità sessuale;
- b. nei suoi confronti è stata pronunciata una pena o ordinata una misura;
- c. il reato è stato commesso contro una vittima di cui al capoverso 1 lettera a.

^{3bis} La sospensione provvisoria ha una durata di sei mesi. L'uditore o il tribunale militare riattiva il procedimento se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante

⁹ RS 321.0

legale lo richiede o se emerge che la sospensione provvisoria non stabilizza né migliora la situazione della vittima.

^{3ter} Prima della fine della sospensione provvisoria l'uditore o il tribunale militare procede a una valutazione. Se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata, è disposto l'abbandono definitivo del procedimento.

⁴ Contro la decisione di abbandonare definitivamente il procedimento può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o 195 della procedura penale militare del 23 marzo 1979¹⁰. ...

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

